



Camera di Commercio  
Latina

## Registro Imprese Area Utenza

Dir. n. 01

25 gennaio 2017

### **Oggetto: iscrizione nel REA di preposti e delegati.**

#### **II DIRIGENTE**

Richiamata la precedente direttiva n°06, del 14 aprile 2009, relativa all'iscrizione nel REA di figure tipiche, emanata in linea alle posizioni espresse dal MSE con circolare n°3611 del 20/07/2007 e con nota n°31280 del 07/10/2008;

Considerato che, in merito all'accogliibilità di domande di annotazione nel REA di qualifiche la cui annotazione non è prevista dalla legge, l'orientamento consolidato del MSE, ribadito con diversi pareri e note (prot. 1257 del 02/02/2007 – prot. 1256 del 02/02/2006 – prot. 0153578 del 10/08/2011), è l'iscrivibilità nel REA di figure organizzative interne tassativamente in ossequio al principio di tipicità quale unico criterio applicabile;

Visto l'art. 9, terzo comma, del DPR n°581, del 07 dicembre 1995 che stabilisce che oggetto della denuncia nel REA sono le notizie economiche ed amministrative per le quali la legge prevede che si proceda all'iscrizione o all'annotazione; tale disposizione aggiunge che sono iscrivibili le notizie che non sono già iscritte o annotate nel Registro delle imprese;

Atteso che manca una ricognizione sistematica della materia che consenta di disporre di un quadro organico delle tipologie di notizie rilevanti ai fini REA e che, allo stato attuale, risulta particolarmente complesso individuare con certezza i casi di iscrivibilità dei dati oltre quelli espressamente previsti dalla legge;

Tenuto conto degli aspetti evolutivi relativi alla gestione del REA, con i profondi mutamenti scaturiti dal riordino della disciplina dei SUAP, recata dal D.l. n° 112/2008 (convertito in legge con la n° 133/2008), dal successivo Dlgs 59/2010 e, infine, dal DPR 160/2010; in particolare, l'allegato tecnico del citato dpr che prevede l'aggiornamento del REA, attraverso collegamenti tra uffici, con l'arricchimento con tutte quelle notizie relative ad atti autorizzativi/SCIA, istruiti appunto dal SUAP;

Visto, inoltre, la recente nota prot. 433917 del 29/12/2016, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico conclude che, in attesa di un'organica strutturazione o indicizzazione del REA, le camere possono iscrivere nel REA, sulla base degli esiti trasmessi dal SUAP, i soggetti che abilitano, attraverso il possesso di determinati requisiti, l'impresa allo svolgimento di attività soggette a regolazione amministrativa, al fine di acquisire e conservare un patrimonio di informazioni che andrebbe poi recuperato; inoltre, sempre il Ministero, chiude la nota con la possibilità per l'imprenditore, in via del tutto residuale, di comunicare i dati relativi ai soggetti abilitanti;

Ritenuto necessario disciplinare quest'ultima procedura;

### **Dispone**

- Di accogliere, su domanda dell'impresa, a far data dalla presente direttiva, l'annotazione facoltativa della qualifica, limitatamente dei soggetti che abilitano all'esercizio di un'attività soggette a regolazione amministrativa di competenza dello SUAP, come a titolo esemplificativo:
  - ✓ commercio al dettaglio settore alimentare;
  - ✓ somministrazione di alimenti e bevande;
  - ✓ panificazione;
  - ✓ tintolavanderia;
- La pratica telematica è esente dall'imposta di bollo, mentre, è soggetta al pagamento dei vigenti diritti di segreteria previsti per gli adempimenti REA ;  
Per quanto sopra, non sono previsti termini per l'annotazione e, di conseguenza, l'adempimento non è soggetto ad alcuna sanzione-oblazione.

### **Il Dirigente**

*(dott. Domenico Spagnoli)*

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.